



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 27/07/2005

N. 219

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON I SOCI E/O ATTUALI PROPRIETARI SUPERFICIARI DELL'EX COOPERATIVA SEIA SPES PER PAGAMENTO DELL'ESPROPRIO AREE ASSEGNATE IN CONCESSIONE A SEGUITO LODO ARBITRALE DEPOSITATO.

L'anno duemilacinque , addì ventisette , del mese di luglio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
TRANI GIULIO	X	
PICA FEDERICO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- Che con delibera di G.C. n. 1635 del 04.12.1981, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 524 dell'11.02.1982, provvedimenti esecutivi ai sensi di legge, il Comune di Ischia assegnava in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971 n. 865, l'area necessaria per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia di tipo economico e popolare in località Cilento alla Cooperativa Edilizia Seia Spes Società Cooperativa a r.l., appresso più semplicemente denominata "Cooperativa" con sede in Ischia alla via G.B. Vico n. 104, delegando quest'ultima, ai sensi dell'art.60 della legge 865/71, ad effettuare, in nome e per conto del Comune, la procedura espropriativa e di occupazione di urgenza delle aree assegnate;
- Che in data 8.6.1982 veniva stipulata apposita convenzione rep. n. 2875, approvata dal Co.Re.Co. nella seduta del 20.7.1982, verbale n.112, registrata in Ischia in data

23.09.1982 al n. 1729, Mod.I, Vol.180, tra il Comune di Ischia e la predetta Cooperativa per la concessione in diritto di superficie delle aree assegnate con le menzionate delibere;

- Che in data 3.4.1984 veniva stipulato tra il Comune e la Cooperativa atto integrativo e aggiuntivo della precedente convenzione, rep. n. 3151 approvato dal Co.Re.Co. nella seduta del 28.4.1984, verb. n. 77 e registrato in Ischia il 14.05.1984 con il n. 1068, Mod.I[^], Vol. 184, con il quale si procedeva alla ricognizione dei suoli assegnati in diritto di superficie alla predetta Cooperativa;

- Che con decreto sindacale n. 503 del 30.09.1985 veniva fissato in lire 10.821.600 l'ammontare delle indennità di espropriazione da corrispondere, a titolo provvisorio, agli aventi diritto;

- Che con delibera della G.C. n. 1154 dell'8.8.1985, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto il deposito di detta somma presso la Sezione della Cassa DD.PP. non essendo stata accettata l'indennità come sopra determinata;

- Che con decreto sindacale n. 525 del 19.06.1986 veniva pronunciata l'espropriazione definitiva in favore del Comune di Ischia dell'area di complessivi mq. 3.006 sita in Ischia, riportato nel catasto terreni di detto Comune al fl. 15, partita 7795 in ditta Trani Tommaso ed altri e fl.15, partita 2864 in ditta Arcamone Michele ed altri;

- Che con atto di citazione notificato il 28.03.1989 il Comune di Ischia sosteneva che l'indennità definitiva (lire 150.000.000) stabilita dall'U.T.E. di Napoli (comunicazione del 18.02.1989 prot. n. 22231/5224/88) era eccessiva e pertanto conveniva in giudizio i proprietari espropriati nonché la "Cooperativa" alla quale aveva assegnato il diritto di superficie per la costruzione di alloggi, proponendo opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge n.885/1971;

Che la Corte di Appello di Napoli I[^] Sez. Civ. con sentenza n. 1088/95 resa in data 5.4.1995, depositata il 21.4.1995 determinava in lire 394.426.248 l'indennità dovuta dal Comune di Ischia per l'espropriazione di cui al decreto sindacale n. 525 del 19.6.1986, condannando il Comune a depositare detta somma presso la Cassa DD.PP. detratto quanto già precedentemente versato, con gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione e con condanna del Comune al pagamento ai convenuti costituiti delle spese di lite liquidate in lire 12.300.000 e con onere delle spese di consulenza tecnica in precedenza liquidate;

- Che il TAR Campania Sez. 3[^], con sentenza n. 3396 del 20.10/3.11.1998 dichiarava l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di Ischia di conformarsi a quanto statuito dalla Corte di Appello con la predetta sentenza, assegnando termini per l'esecuzione e condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in L. 2.000.000, successivamente soddisfatte;

- Che il Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 22.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, riconosceva in favore delle ditte espropriate riportate nel decreto di esproprio n. 525/86 il credito comprensivo di sorta capitale, interessi legali dalla data del decreto di esproprio al 31.12.1998 e spese di giudizio, decurtato dell'importo già depositato presso la Sezione della Cassa DD.PP., finanziando la spesa con l'avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 1997 e disponendo che l'Amministrazione, non appena liquidato e pagato l'importo riconosciuto, mettesse in essere tutti gli atti per il recupero dello stesso da parte della Cooperativa o dai soci assegnatari;

- Che con determina dirigenziale n. 181 del 29.04.1999, veniva disposto la liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di lire 739.936.582 in favore delle ditte espropriate (lire 394.426.248 per sorta capitale – lire 10.821.600 per somma depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato + lire 356.331.934 per interessi legali), oltre lire 15.055.200, comprensivo di iva e cpa, per spese processuali liquidate in sentenza e lire 8.050.000 per spese di registrazione della stessa;

Che gli importi come sopra liquidati sono stati regolarmente pagati come da atti;

Che la Cooperativa Edilizia Seia Spes società cooperativa a r.l. risulta cessata in data 29.03.1993 con denuncia del 5.5.1993, giusta certificato dell'Ufficio del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Napoli prot. n. VSS/1697/1999/SESNA03 del 9.7.1999;

- Che il Comune di Ischia al fine di vedersi corrisposta la suddetta somma pagata ai proprietari dei suoli espropriati, dava inizio alla procedura arbitrale così come previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell'art.17 della convenzione dell'8.6.1982 rep. N.2875;

- Che la suddetta procedura arbitrale si concludeva con il deposito del Lodo con il quale gli arbitri accoglievano parzialmente la domanda del Comune di Ischia condannando la Cooperativa SEIA SPES al pagamento della somma di euro 77.468,54 oltre interessi legali a far data dal 19.6.1986;

- Che tutti i surrichiamati ex soci e/o attuali proprietari superficiali della Cooperativa SEIA SPES, riconoscendo la sussistenza del loro obbligo nei confronti del Comune di Ischia hanno manifestato la volontà di definire la vicenda evitando l'eventuale proseguimento di azioni giudiziarie susseguenti ad un'eventuale impugnativa del Lodo arbitrale, dichiarandosi disposti a versare al Comune di Ischia una somma maggiore di quella stabilita nel Lodo arbitrale, e cioè di una somma pari ad euro 230.856,23 con pagamento da effettuarsi in due rate di pari importo con scadenza la prima al momento della sottoscrizione della transazione e la seconda entro e non oltre il 30.11.2005, con accollo delle conseguenti spese contrattuali (diritti e spese di registrazione), chiedendo nel contempo la trasformazione dell'acquisito diritto di superficie in diritto di piena proprietà a favore degli stessi costituiti ex soci della Cooperativa SEIA SPES;

RITENUTO quindi, interesse dell'Ente pervenire a transazione con i soci della disciolta Cooperativa SEIA SPES r.l.;

VISTO lo schema dell'atto transattivo riportante tutte le condizioni e modalità dell'accordo sottoscritto per accettazione dagli ex soci e/o attuali superficiali della disciolta Cooperativa SEIA SPES che si allega sub A) alla presente delibera e che con la presente si approva;

RITENUTO, infine, di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a sottoscrivere detto atto di accordo e transazione, in rappresentanza dell'Ente, dando facoltà allo stesso di diluire il pagamento delle quote dovute in più rate, fino ad un massimo di sei;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- 1) di approvare lo schema di atto di accordo e transazione firmato per accettazione dagli ex soci e/o attuali proprietari superficiali della disciolta Cooperativa SEIA SPES formato da n. cinque articoli, che si allega alla presente delibera sub A), per il pagamento di € 230.856,23, somma superiore a quella definita dal lodo arbitrale, quale costo per l'acquisizione dell'area assegnata in diritto di superficie alla ex Cooperativa, giuste convenzioni rep. n. 2875 dell'8.6.1982, n.3151 del 3.4.1984, già corrisposto dall'Ente ai proprietari a seguito di sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1088/95, eseguita con sentenza TAR Campania n.3396/98, con determina n.181/99;
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a sottoscrivere il predetto atto di accordo e transazione con gli ex soci e/o attuali proprietari superficiali della disciolta Cooperativa SEIA SPES, in rappresentanza dell'Ente;

- 3) di dare atto che la somma di € 230.856,23 sarà iscritta nel bilancio esercizio 2005 nella parte I^ Entrate al cap. 443 "Rimborsi da Cooperative per espropri" – Tit. 3 – Cat. 5 – Risorsa 4500;
- 4) di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.
- 5) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000, con separata votazione.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- _____
-

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

